

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

21

OGGETTO: Legge 7 Aprile 2014 n. 56 art. 1 commi 135 e 136 – Invarianza della spesa e rideterminazione gettone di presenza consiglieri.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitre**, del mese di **Agosto**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PATRIOLI PAOLO	SINDACO	X	
GOZZI MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLARINI PIERMARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PASTORE ALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FIZZOTTI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CRIVELLI LUCIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VETRI MATTEO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FIERRO PASQUALE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
BERARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PALMA GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale prevede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PATRIOLI PAOLO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Legge 7 Aprile 2014 n. 56 art. 1 commi 135 e 136 – Invarianza della spesa e rideterminazione gettone di presenza consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 , adottata in data 10/06/2019, avente ad oggetto la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali amministrative del 26 maggio 2019;

EVIDENZIATO che:

- Il comma 2 dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 sancisce che *“I Consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni....”*;
- Il comma 8 del citato articolo stabilisce, inoltre, che *“La misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica....”*;
- Con il D.M. n. 119 del 2000 sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- A tale importo è stata, conseguentemente, applicata una riduzione pari al 10%, in virtù dell'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, finanziaria del 2006;
- la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012 ha stabilito che *“.... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*;

ATTESO che, in considerazione di quanto sopra esposto, il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali risulta attualmente rideterminato nella misura di € 15,34;

VISTO l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014 che, nel modificare l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, testualmente recita:

135. “... per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due ...”;

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

Ricordato che, in merito all'obbligo di verifica dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali – art. 1 comma 136 L. 156/2014 - , con parere Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016, confermato da ultimo con parere sezione Lombardia n. 24/2017, sono stati fissati gli orientamenti interpretativi del comma 136 sopracitato, statuendo che non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

VISTA, altresì, la Circolare 24 aprile 2014, n. 6508 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali specifica che *“omissis..... Sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute numerose disposizioni normative, quali l. n. 191/2009,*

modificata dal D.L. n. 2/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 42/2010, e dal D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, che hanno ridotto il numero dei consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1 del TUEL, e degli assessori, fissato dall'art. 47, comma 5 del TUEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all'emanazione delle leggi stesse.

Omissis.....Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 148/2011.

Gli atti, che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL”;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la predetta invarianza della spesa, è necessario rideterminare il valore economico:

- a) del gettone di presenza, rapportandolo dai sei consiglieri ai dieci consiglieri, applicando la seguente formula matematica: $(€ 15,34 * 6)/10 = € 9,20$;
- b) dell'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo, rapportandola da n. 1 componente (il Sindaco) a n. 3 componenti (il Sindaco e n. 2 assessori), il cui valore complessivo non può superare l'importo mensile dell'indennità di funzione spettante precedentemente al Sindaco;

Visto in proposito il parere rilasciato mediante la recente [deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Basilicata del 7 aprile 2016, n. 17/2016/PAR](#) con il quale si evidenzia come anche i consiglieri dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti hanno diritto al gettone di presenza di cui all'articolo 82 Tuel: non solo, ma in ordine al perimetro applicativo del vincolo di invarianza della spesa introdotto dal comma 136 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, in relazione alla rinnovata (in aumento) composizione numerica degli organi degli enti locali di cui al comma 135 del medesimo articolato, la deliberazione in commento ritiene che il parametro normativo cui occorre avere riguardo per il calcolo del suddetto vincolo di invarianza è dato: a) dall'articolo 16, comma 17, Dl n. 138/2011 per quanto riguarda il numero degli amministratori cui riferirsi per effettuare il calcolo “in astratto” degli oneri compresi nel vincolo di invarianza; b) dai vincoli e dalle prescrizioni da rispettare nel calcolo del tetto di spesa di ciascuna voce componente il suddetto vincolo. Nell'ambito del vincolo così determinato, l'ente potrà operare tutte le rideterminazioni, in diminuzione ovvero in aumento, ritenute necessarie e/o opportune, purché tale operazione avvenga in conformità ai vincoli ed alle prescrizioni vigenti con riferimento a ciascuna voce di costo interessata dal “ricalcolo”. In quest'ottica si ritiene possibile destinare l'economia di spesa derivante dalla rinuncia o dalla riduzione *ope legis* (in tutto ovvero in parte) della indennità di funzione da parte di un amministratore con contestuale devoluzione del *tandundem* in favore degli altri ovvero per accrescere, qualora consentito, altre voci di spesa comprese nel macro aggregato;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, del 19/08/2019;

VISTI:

-lo Statuto Comunale;

-il D.lgs. n. 267/2000;

-il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;

-la L. n. 56/2014;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale al presente atto

- 1. DI DARE ATTO** che, al fine di garantire la predetta invarianza della spesa, ai sensi dell'art. 1, commi 135 e 136 del l. n. 56/2014 (c.d. Delrio), è necessario rideterminare il valore economico:
 - a) del gettone di presenza, rapportandolo dai sei consiglieri ai dieci consiglieri, applicando la seguente formula matematica: $(€ 15,34 * 6)/10 = € 9,20$;
 - b) dell'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo, rapportandola da n. 1 componente (il Sindaco) a n. 3 componenti (il Sindaco e n. 2 assessori), il cui valore complessivo non può superare l'importo mensile dell'indennità di funzione spettante precedentemente al Sindaco;
- 3. DI DEMANDARE** alla Giunta comunale gli adempimenti di competenza inerenti la riparametrazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli assessori.

Infine, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza, con voti UNANIMI

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PATRIOLI PAOLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 28/08/2019

Mandello Vitta, li 28/08/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mandello Vitta li, 28/08/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)